

Pubblicato il 04/12/2024

N. 05481/2024 REG.PROV.CAU.
N. 07996/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7996 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Caliò Maria Stella, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

De Luca Monica, non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- della prova di concorso somministrata alla parte ricorrente e, in particolare, dei quesiti nn. 26, 34, 50, 58, 63, 95 e 101 forniti da Formez PA;

- del punteggio finale ottenuto dalla parte ricorrente all'esito della prova scritta;
- dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
- dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione;
- dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti;

e per l'accertamento

del diritto della parte ricorrente a vedersi riconoscere il punteggio di 61 (6.1 in decimali) e dunque nel novero dei soggetti ammessi alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale;

nonché per la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2 c.p.a.,

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di annullamento per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 30 ottobre 2024:
per l'annullamento in parte qua,*

previa adozione di idonea misura cautelare

- del Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura

selettiva di cui al D.M. n. 107/2023;

- del Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024, di rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024;

- della nota del M.I.M. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 169737 del 18 ottobre 2024 concernente l'assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025 vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023;

- della nota AOODGPER.U.0127624 del 21 agosto 2024, con la quale è stato fornito, per l'anno scolastico 2024/2025, l'elenco nominativo dei vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al D.M. n. 107/2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 65 e 68 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la parte ricorrente ha impugnato con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 30 ottobre 2024, i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando, in sintesi, l'erroneità e/o la non pertinenza con le materie indicate nell'art. 10 del D.M. n. 138/2017 di taluni dei quesiti somministrati dall'Amministrazione nell'ambito della prova scritta per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023;

Ritenuto, ancor prima di delibare sulle istanze cautelari incidentalmente proposte, di dover richiedere all'Amministrazione una relazione scritta di chiarimenti sulle censure articolate dalla parte ricorrente con ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con particolare riguardo al profilo della dedotta erroneità dei quesiti ivi indicati, nonché alla asserita estraneità dei quesiti afferenti alla materia della scienza della pedagogia rispetto alla tipologia concorsuale di che trattasi;

Ritenuto di assegnare, per tale incombente istruttorio, termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, del presente provvedimento e di fissare all'uopo l'udienza del 5 marzo 2025 in Camera di Consiglio per la verifica;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Spese all'esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*), sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Martone

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO